



ORDINANZA N. 6 del 06/04/2023

Oggetto: Proroga accensione degli impianti termici di riscaldamento nel territorio del Comune di Soliera

IL SINDACO

Visti

-il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”, in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che per la zona climatica “E” (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di Soliera, l’esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno;

Visto il Decreto Ministeriale n°383 del 06-10-2022 “Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento”.

Considerato che:

- l’art. 1 del DM 383/2022, ai commi 1 e 2, riduce il funzionamento di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale nella zona climatica “E”, consentendone l’accensione dal 22 ottobre al 7 aprile;
- l’art. 1 del DM 383/2022, al comma 4 si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- l’art. 1 del DM 383/2022, al comma 6 stabilisce che al di fuori dei periodi di cui al comma 2,



in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Tenuto conto del persistere delle condizioni climatiche esterne e delle previsioni meteorologiche non favorevoli dei prossimi giorni, tali da non consentire per molti edifici del territorio il raggiungimento di un adeguato comfort climatico, con possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

Ai sensi di legge, in deroga alla normativa suddetta, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sino alla data 15/04/2023 per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 12:00, salvo ulteriori opportuni provvedimenti.

INVITA

La cittadinanza:

- a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $17^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, di $19^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

Soliera, 06/04/2024

IL SINDACO

f.to SOLOMITA ROBERTO



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA